



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

(allegato alla Delibera del Commissario Regionale-Poteri del Consiglio Direttivo n.15 del 28/10/2021)

Art. 1
Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dirigente e dipendente del Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta".
2. Il Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta", in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato, determinato e *part time*, il servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi in formato elettronico.
3. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità e non sono cedibili a terzi.
4. Si ha diritto al godimento dei buoni pasto per ogni giornata lavorativa, come previsto dal successivo art. 2, a condizione che:
 - il lavoratore sia in servizio;
 - il lavoratore abbia prestato l'attività lavorativa secondo le modalità di cui al successivo art. 2, con una pausa per il pasto di durata non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; la pausa può essere superiore alle due ore nel caso che il dipendente, per ragioni di servizio, debba uniformare il proprio lavoro al tempo di svolgimento di eventi che possono terminare oltre il normale orario di servizio;
 - il lavoratore abbia prestato complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro e che il rientro pomeridiano non sia stato inferiore a due ore e trenta minuti.
 - il pasto sia consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
5. Il normale orario di consumazione del pranzo è dalle 13.30 alle 15.30, nelle giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano con orario di lavoro di 9 ore, cioè, di norma, dal lunedì al venerdì. Il numero di rientri normalmente previsti su una settimana di 5 giorni lavorativi è 2. Un numero di rientri superiore, per lavoro straordinario o per recuperi dovuti a flessibilità oraria, deve essere espressamente autorizzato dal dirigente.

Art. 2
Diritto al buono pasto

1. Hanno diritto al buono pasto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1:
 - i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale, compreso il Dirigente;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta", qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano prestate nella fascia pomeridiana almeno due ore e trenta minuti complessive di lavoro. Tale disciplina è pertanto applicabile sia per l'ordinaria fattispecie del rientro pomeridiano, sia per l'ipotesi del lavoro straordinario o del recupero di prestazioni non rese in precedenza (permessi brevi o debiti di flessibilità oraria).



Concorrono al raggiungimento delle otto ore, utili per maturare il diritto al buono pasto, i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dai contratti nazionali o regionali di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, in contiguità con l'orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.

3. Il diritto spetta quindi anche nei casi di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o di recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza (permessi brevi o debiti di flessibilità oraria), sempre che nella fascia pomeridiana siano prestate almeno due ore di lavoro.

4. Ferma restando la normativa contrattuale, nell'ipotesi in cui, per esigenze di servizio, l'orario si protragga eccezionalmente oltre le 12 ore effettive di servizio, spettano due buoni pasto.

5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata, sempre che siano prestate almeno due ore di lavoro nella fascia pomeridiana.

6. Per i dipendenti in missione che non possano utilizzare il buono pasto vale il relativo trattamento.

Art. 3

Esclusione dal diritto al buono pasto

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.

Art. 4

Valore e utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto in formato elettronico è fissato in **€ 7,00**. Futuri adeguamenti saranno possibili con delibera del Consiglio Direttivo (o del Commissario straordinario con poteri CD).

2. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento della sua consegna.

Art. 5

Verifica sull'utilizzo dei buoni pasto

1. L'utilizzo dei buoni pasto viene di norma verificato dal Servizio Amministrativo dell'ente e il conteggio e l'erogazione degli stessi ai dipendenti avviene a consuntivo, sulla base degli effettivi rientri effettuati nel mese di riferimento e regolarmente risultanti dal software di rilevazione delle presenze.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia, nonché al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

